



Coord. Nazionale  
Penitenziari

Prot. n. 650

All. 1

13.06.03

pres. Giovanni Tinebra  
Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria

**Oggetto: Tutela del Dirigente sindacale.**

Signor Presidente,  
nel mentre si sta per realizzare, entrando nel vivo, il confronto per rinnovare l'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria ed è in programma (già programmata) una riunione per verificare lo stato delle relazioni sindacali ed il rispetto della disciplina che le regola, apprendo, per puro caso, i contenuti della nota dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento da Lei diretto n. 0236708-2003 del 3 giugno 2003 indirizzata al Direttore della Casa Circondariale di Cosenza che si allega opportunamente in copia.

Ignoro i contenuti della missiva riscontrata e tralascio alcuni aspetti, discutibili e comunque dubbi, connessi all'invio in servizio provvisorio presso sedi ubicate in un comune diverso da quello della sede di effettiva assegnazione di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli Statuti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale ed alla mobilità nell'ambito dello stesso sede di servizio. Mi preme sottolineare, invece, quanto l'Ufficio scrivente afferma: "... la preventiva richiesta di nulla osta alle Organizzazioni Sindacali di appartenenza per l'invio a prestare servizio ad istituti o servizi ubicati in un comune diverso dalla sede di servizio, e l'eventuale successivo diniego da parte delle Organizzazioni Sindacali non escludono la facoltà di ricorrere ad eventuale provvedimenti d'autorità".

Tale interpretazione svilisce il senso della richiesta di nulla osta all'Organizzazione Sindacale d'appartenenza del dirigente da inviare in servizio provvisorio fuori sede. Appare, peraltro, del tutto arbitraria, illegittima, antisindacale ed assolutamente non rispondente allo spirito della disciplina dettata dall'art. 36 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, dall'art. 16 dell'A.N.Q. del 31 luglio 2000 e della restante normativa vigente in materia.

In altro passaggio della nota in questione, peraltro, l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del DAP afferma che "... posta la richiesta di nulla osta, si ritiene che non sussista, in presenza di altri dirigenti sindacali della medesima Organizzazione, «interruzione dell'attività» sindacale".

Quest'ultima, assurda, interpretazione ingerisce indebitamente anche negli Statuti delle Organizzazioni Sindacali che prevedono diversi livelli organizzativi e di responsabilità e, soprattutto, cancella la tutela del dirigente sindacale contro possibili allontanamenti dal gruppo di lavoratori di cui è espressione e su cui esercita la sua leadership e l'azione di tutela collettiva.

./.

Qualora l'interpretazione in questione fosse corretta – eventualità che non si prende neppure in considerazione – non si comprenderebbe perché il Dipartimento da Lei diretto ha riconosciuto forme di tutela sindacale ai dirigenti sindacali in servizio in sedi in cui erano presenti altri dirigenti della medesima Organizzazione, in occasione dell'assegnazione del personale che ha superato concorsi interni, anche in recenti occasioni.

Il presente intervento non intende giustificare fenomeni – estranei al Coordinamento UILPA Penitenziari – di "*conferimento di massa*" di incarichi sindacali che pure si stanno verificando in alcune realtà, specie nell'ambito del PRAP di Catanzaro di cui fa parte la Direzione destinataria della missiva in questione e da cui, per ragioni per lo più connesse alla ristrutturazione edilizia che è in atto, il personale del Corpo viene frequentemente inviato in servizio provvisorio presso altre sedi.

Eventuali fenomeni di "*distorsivi*" della ratio della tutela del dirigente sindacale, potrebbero, peraltro, essere indotti anche dal mancato rispetto delle procedure di informazione e partecipazione sindacale ai processi organizzativi e riorganizzativi derivanti dalla chiusura, totale o parziale, di alcuni istituti penitenziari.

Per quanto accennato si richiede alla S.V. di voler intervenire impartendo direttive e/o indicazioni che chiariscano la materia e riaffermino la piena tutela per i dirigenti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

È, comunque, implicito che in assenza di correttivi, nel caso di coinvolgimento di propri Dirigenti in disposizioni concernenti l'invio a prestare servizio provvisorio in sedi ubicate in comuni diversi da quelle di appartenenza, dopo che sia stato opposto eventuale diniego alla richiesta di nulla osta, questo Coordinamento si vedrebbe costretto, suo malgrado, a ricorrere alla magistratura del lavoro ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Si fa riserva, in ogni caso, di intraprendere ulteriori iniziative a sostegno della richiesta.

Nell'attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Generale**  
**Massimo Tesaj**





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.

Rif. n. 222564 dal 22.5.2003

Roma,



0236708-2003

PU-GDAP-100-09/09/2003-0236708-2003

Al Direttore della Casa Circondariale di  
COSENZA

E p.c.: Alla Direzione Generale del personale e della formazione  
SEDE

Al Provveditore Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
CATANZARO

OGGETTO: Servizio di missione di Personale di Polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale di CATANZARO.

Con riferimento alla nota n. 8054 del 22 maggio 2003 di codesta Direzione, si comunica quanto segue.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, che non ha modificato la precedente normativa, e le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, dell'A.N.Q., tuttora vigente, riguardanti la procedura di mobilità da un ufficio ad un altro e non la mobilità all'interno dello stesso Istituto, in quanto quest'ultima non impedisce al dirigente sindacale di proseguire la propria attività nel luogo di lavoro ove opera ed è conosciuto, nell'interesse dei lavoratori e dell'Organizzazione Sindacale alla quale appartiene, si osserva come la citata norma è diretta a tutelare l'esercizio dell'attività sindacale che verrebbe impedito o limitato con il trasferimento del dirigente sindacale da un Istituto ad un altro, ancorché situato nella



# Ministero della Giustizia

medesima località sede di servizio. In questo caso il trasferimento comporta una serie di difficoltà, del tutto evidenti, al prosieguo dell'attività sindacale.

In virtù delle considerazioni fin qui esposte, facendo il medesimo articolo al comma 2 espresso riferimento al "segretario nazionale, regionale e provinciale delle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale", ne deriva che tale disposizione normativa possa riguardare coloro che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutariamente previsti e, soprattutto, i rappresentanti sindacali in sede locale.

Ciò premesso, si ritiene che la preventiva richiesta di nulla osta alle Organizzazioni Sindacali di appartenenza per l'invio a prestare servizio provvisorio ad istituti o servizi ubicati in un comune diverso dalla sede di servizio, e l'eventuale successivo diniego da parte delle Organizzazioni Sindacali non escludano la facoltà di ricorrere ad eventuali provvedimenti d'autorità.

Inoltre, posta la richiesta di nulla osta, si ritiene che non sussista, in presenza di altri dirigenti sindacali della medesima Organizzazione, "interruzione dell'attività" sindacale.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio di SOMMA